



## Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto:** richiesta di chiarimenti in merito alla corretta destinazione urbanistica dei locali adibiti a somministrazione di cibi e bevande

Si riscontra la Vostra nota acquisita al protocollo di questa Regione al numero 252233 del 18 novembre 2024, con la quale viene richiesto un chiarimento inerente su quanto in oggetto.

Nello specifico si chiede quale sia la destinazione urbanistica dei locali destinati a somministrazione di alimenti e bevande e la modalità del calcolo delle dotazioni territoriali e funzionali minime a servizio di detta attività.

Nella nota vengono richiamati gli articoli 7, comma 1, lettera I), 155, comma 4 della LR 1/2015 (*Testo Unico governo del territorio e materie correlate*), gli articoli 86 e 87 del RR 2/2015 (*Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1*) e l'articolo 6, comma 1, della LR 10/2014 (*Testo unico in materia di commercio*).

L'articolo 7 (*definizioni di carattere generale*), comma 1, lettera I) della LR 1/2015, riporta: "*attività di servizi*", si intendono *quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali*";

L'articolo 155 (*Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo*) della LR 1/2015, al comma 4, recita: "*Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo degli edifici o di singole unità immobiliari diversa da quella in atto, tale da comportare il passaggio tra le categorie funzionali, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse, quali:*

- a) *residenziale;*
- b) *turistico ricettiva;*
- c) *produttiva e direzionale;*
- d) *commerciale;*
- e) *rurale*",

specificando, al successivo comma 5: "*La categoria funzionale direzionale di cui al comma 4, lettera c) ricomprende le attività di cui all' articolo 7, comma 1, lettera I), fatta eccezione per le attività commerciali di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo*

### GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,  
ambiente e protezione civile

Servizio Urbanistica, politiche della casa e  
rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

### Dirigente

Sabrina Scarabattoli

REGIONE UMBRIA  
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2826  
FAX:

Indirizzo email:  
sscarabattoli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:  
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

*unico in materia di commercio), che rientrano nella categoria funzionale commerciale”.*

Il citato articolo 6 (*attività commerciali*) della LR 10/2014 in materia di commercio, al comma 1, nell'esplicitare l'elenco delle attività commerciali, ricomprende al suo interno anche quelle di somministrazione di cibi e bevande.

La LR 1/2015 sembra, invece, distinguere le attività propriamente commerciali da quelle di somministrazioni di cibi e bevande, come risulta evidente dal testo dell'articolo 7, dove le due attività vengono espressamente tenute separate.

Il *Testo unico governo del territorio e materie correlate* differenzia l'attività commerciale, che si configura come una attività di distribuzione di prodotti finiti, da una attività di ristorazione, connotata da una trasformazione di materie prime alimentari al fine di una loro commercializzazione ma con caratteristiche diverse dal bene originario e quindi diretta alla produzione di un bene, che è tipico di una attività produttiva.

Questa distinzione si ritrova anche nel RR 2/1025, *Norme regolamentari attuative della LR 1/2015* dove, all'articolo 86 (*dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio di edifici ed insediamenti per servizi e produttivi*), vengono declinati gli “standard” al servizio delle attività produttive e per servizi tra cui anche quelli per la attività di ristorazione, mentre le attività commerciali vengono trattate al successivo articolo 87 (*dotazioni territoriali e funzionali minime per le attività commerciali*).

Si ritiene quindi che l'attività di ristorazione debba essere annoverata tra le attività di servizi e questo sia ai fini della corretta destinazione urbanistica che ai fini della determinazione delle dotazioni territoriali o funzionali minime da porre al suo servizio.

La presente nota è predisposta in base agli elementi forniti e con il solo fine di fornire un chiarimento circa l'applicazione della normativa regionale.

Distinti saluti.

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Sabrina Scarabattoli**